**della Commissione Costituzione e leggi**

**sulla petizione 10 dicembre 2019 presentata da 12 associazioni e numerosi cittadini riguardante le condizioni di vita e di integrazione delle persone sottoposte alla Legge sull'asilo stazionate nel Cantone Ticino**

**Indice**

[1. PREMESSA 1](#_Toc115342476)

[2. CONSIDERAZIONI DELLA MAGGIORANZA COMMISSIONALE 2](#_Toc115342477)

[3. CONCLUSIONI 2](#_Toc115342478)

# 1. PREMESSA

Il 10 dicembre 2019 è stata presentata una petizione sottoscritta da numerosi/e cittadini/e e da 12 associazioni. I rappresentanti sono stati sentiti in Commissione ed hanno ribadito le loro richieste sottoelencate:

1. Chiusura immediata del bunker di Camorino.
2. Riduzione immediata del sovraffollamento nei centri che ospitano persone sottoposte alla legislazione sull'asilo.
3. Attivazione della rete di famiglie disposte ad ospitare le persone suddette anche per brevi periodi.
4. Messa a disposizione di possibilità lavorative, almeno per lavori di pubblica utilità.
5. Applicazione per le condizioni di alloggio, abbigliamento, sussistenza e simili dei criteri minimi previsti dalla conferenza Svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS).
6. Libero accesso nei centri per rifugiati per i medici, infermieri, assistenti sociali e avvocati.
7. Applicazione delle medesime condizioni di vita per tutti rifugiati, indipendentemente dal loro statuto giuridico.
8. Istituzione di un servizio di ispettorato riguardante le condizioni di vita dei rifugiati designato dall’organizzazione svizzera per i rifugiati (OSAR) e per verificare il rispetto delle condizioni per le entità appaltatrici.
9. Sostegno psicologico per l'elaborazione dei traumi.
10. Divieto di interventi notturni e senza preavviso da parte della Polizia negli alloggi dei rifugiati.

# 2. CONSIDERAZIONI DELLA MAGGIORANZA COMMISSIONALE

La Commissione si è chinata in modo approfondito sul testo della petizione. All’interno della stessa sono emersi dei dubbi riguardanti le competenze nell’evasione di suddetta petizione.

In riferimento all’ art. 84 cpv. 2 LGC:

*• "Sul diritto di petizione, con particolare riferimento alle petizioni indirizzate al Gran Consiglio"*, Consulente giuridico del Consiglio di Stato Guido Corti, parere del 28.1.1991 (RDAT II-1991)

*«Nell'esame delle petizioni indirizzate al Gran Consiglio, la Commissione deve […] preliminarmente appurare se esse entrano o meno nella competenza del legislativo e concludere con una decisione di non entrata in materia se tale premessa non è data: quando la Commissione ritiene invece che la fattispecie rientra negli attributi del Parlamento, formulerà le proprie proposte sul merito. In ossequio al principio della separazione dei poteri, il Gran Consiglio potrà quindi esaminare nel merito soltanto quelle petizioni che concernono oggetti per i quali la Costituzione cantonale gli riconosce il diritto di decidere: se una petizione si fonda invece su un problema assegnato al potere esecutivo o al potere giudiziari05), il Gran Consiglio non potrà entrare in materia e dovrà trasmetterla all'autorità competente».*

La maggioranza della Commissione ha deciso, conformemente alla legge, di non entrare in materia della petizione e demandarne l’evasione all’autorità competente.

# 3. CONCLUSIONI

Visto quanto esposto in precedenza, la maggioranza della Commissione invita il Gran Consiglio a non entrare nel merito della petizione e a inviarla al Consiglio di Stato in base all'art. 84 cpv. 2 lett. c) della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.

Per la maggioranza della Commissione Costituzione e leggi:

Andrea Censi, relatore

Aldi - Buzzini - Gendotti - Genini -

Ghisolfi - Filippini - Imelli - Käppeli